

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3576

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LISI, SCELLI

Modifica all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici esonerati dall'obbligo dell'assunzione dei disabili

Presentata il 23 giugno 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge muove dall'esigenza di incentivare l'occupazione, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che recita: «I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla con-

dizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato».

Si propone di modificare tale cifra, che appare troppo esigua, in euro 50 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 50 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato ».

